



COMUNE DI CANDIDONI
(CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 13.12.2027
integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28.12.2024)

I N D I C E

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Disposizioni generali

TITOLO II – II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 2 - Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

Art.3 –Attribuzioni del Presidente

Art. 4 – Funzioni vicarie

Art. 5 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente del Consiglio

TITOLO III – CONSIGLIERI

Art. 6 - Consiglieri: Entrata in carica e cessazione

Art. 7 – Diritti dei Consiglieri

Art. 8 – Presentazione di proposte al Consiglio Comunale

Art. 9 – Interrogazioni

Art. 10 – Interpellanze

Art. 11 – Mozioni

Art. 12 – Ordini del giorno

Art. 13 – Informazione

Art. 14 – Composizione dei Gruppi Consiliari

TITOLO IV – SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15 – Convocazione della prima seduta del Consiglio

Art. 16 – Sessioni del Consiglio Comunale

Art. 17 – Convocazione

Art. 17bis – Sedute in forma mista

Art. 18 – Ordine del giorno delle sedute e deposito degli atti a disposizione dei Consiglieri

Art. 19– Numero legale e sua verifica

Art. 20 – Seduta deserta per mancanza di numero legale e seconda convocazione

Art. 21 – Partecipazione dell'Assessore esterno

Art. 22 – Pubblicità delle sedute

TITOLO V – PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Art. 23 – Presidenza delle sedute

Art. 24 – Ordine delle sedute

Art. 25 – Comportamento dei Consiglieri in aula

Art. 26 – Comportamento del pubblico

Art. 27 – Aggiornamento della seduta

TITOLO VI – SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 28 – Apertura della seduta

Art. 29 – Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'Ordine del giorno

Art. 30 – Relazione sulle proposte

- Art. 31 – Disciplina della discussione
- Art. 32 – Intervento per richiamo al Regolamento o mozione d'ordine
- Art. 33 – Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 34 – Fatto personale
- Art. 35 – Emendamenti sulle proposte in discussione
- Art. 36 – Interventi di soggetti non Consiglieri
- Art. 37 – Chiusura della discussione
- Art. 38 – Sedute consiliari con ripresa audio/video e collegamento a Internet

TITOLO VII – VOTAZIONI

- Art. 39 – Modalità generali delle votazioni
- Art. 40 – Astensioni obbligatorie e facoltative
- Art. 41 – Votazione palese
- Art. 42 – Votazione segreta
- Art. 43 – Esito delle votazioni

TITOLO VIII – SEGRETARIO

- Art. 44 – Partecipazione del Segretario
- Art. 45 – Verbale delle sedute - Contenuto e sottoscrizione
- Art. 46 – Approvazione del verbale della seduta precedente

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 47 – Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Il funzionamento del Consiglio comunale di Candidoni è disciplinato dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non risultano disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al Presidente, sentiti eventualmente i capigruppo ed il segretario comunale.
2. Si riunisce nella sala consiliare e può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo per determinazione del Presidente, anche su proposta della Giunta e/o del Sindaco; il Presidente deve in questo caso informarne i Consiglieri nell'avviso di convocazione.
3. In relazione ad argomenti ai quali siano interessati anche la Provincia o altri Comuni, il Presidente del consiglio, sentiti i capigruppo ed in accordo con la Provincia o gli altri Comuni, può promuovere la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli.

TITOLO II – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 2 - Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

- 1 - A norma di Statuto, il Consiglio Comunale può eleggere al proprio interno un Presidente diverso dal Sindaco. Tale elezione avviene di norma nella prima seduta utile, immediatamente dopo la convalida degli eletti; il Presidente viene eletto con votazione palese ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quelle di Assessore Comunale e con eventuali altri incarichi interni all'Ente; è altresì incompatibile con incarichi esterni la cui nomina è di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 3 – Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio, nel quadro delle attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, rappresenta il Consiglio Comunale, lo presiede e ne assicura il buon andamento, ispirandosi a criteri di imparzialità e valorizzandone le funzioni. Fa osservare il Regolamento, vigila sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio Comunale e delle sue eventuali Commissioni, convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo, se costituita.
2. Il Presidente convoca il Consiglio comunale e, di concerto con il Sindaco, ne predispone l'ordine del giorno e decide sulla ricevibilità degli atti presentati per l'esame del Consiglio; dirige, modera e dichiara chiusa la discussione, può prendere la parola in qualsiasi momento, dà la parola assicurando il rispetto dei tempi previsti per ciascun intervento, puntualizza i termini delle proposte da discutere e da votare e le modalità delle votazioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati, assicura la regolarità delle sedute consiliari, disponendo sull'utilizzazione del personale della polizia municipale ivi assegnato, può sospendere o togliere la seduta.
3. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio Comunale nei seguenti casi:
 - a) richiesta di convocazione da parte del Sindaco;
 - b) richiesta di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri;
 - c) richiesta di convocazione da parte di un quinto degli elettori, per come risultano dalle liste elettorali.
4. Il Presidente decide i provvedimenti da adottare per assicurare a ciascun Consigliere ed ai gruppi consiliari il proficuo esercizio del loro mandato, favorendo l'acquisizione di informazioni e documenti e sollecitando la collaborazione degli uffici comunali per la presentazione di delibere e istanze consiliari. Può invitare persone esterne, anche su indicazione del Sindaco o della Giunta, alle sedute del Consiglio comunale.
5. Il Presidente può richiedere, tramite i responsabili di area, atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che devono essergli tempestivamente forniti con i soli limiti dovuti alle disposizioni

sul diritto d'accesso e sulla riservatezza. D'intesa con il Sindaco, sono disciplinati i casi di utilizzo, da parte del Presidente, della sala consiliare e di eventuali locali assegnati alla presidenza.

6. Distintivo del Presidente del Consiglio Comunale è la fascia con i colori araldici del Comune, lo stemma della Repubblica su un verso e quello del Comune sull'altro, da portarsi a tracolla sulla spalla destra, quando il Presidente sia chiamato a rappresentare il Comune in manifestazioni ufficiali.

Art. 4 – Funzioni vicarie

1. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio Comunale sono esercitate dal Consigliere anziano, determinato in base alla maggior cifra individuale, costituita dalla somma dei voti di lista e delle preferenze individuali, conseguita nella consultazione elettorale.

2. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale non venga eletto come all'art.2, le funzioni di Presidente vengono esercitate dal Sindaco e quelle vicarie dal Vicesindaco, ovvero, in caso di assenza e/o impedimento di quest'ultimo, dall'Assessore più anziano per età, purché componente del Consiglio Comunale.

Art. 5 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio cessa dall'incarico nei seguenti casi:

- per dimissioni volontarie;
- per decadenza dalla carica di Consigliere Comunale;
- per mozione di sfiducia, presentata secondo le modalità previste dall'art. 19 del vigente Statuto Comunale.

2. Nei casi sopra elencati il Consiglio Comunale potrà provvedere all'elezione di un nuovo Presidente; fino alla sua nomina le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Sindaco.

TITOLO III – CONSIGLIERI

Art. 6 – Consiglieri: Entrata in carica e cessazione

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti la carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surroga, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione. L'elezione ed il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune, la loro durata in carica e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge; l'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione e la sospensione dalla carica sono regolate dalla legge e dallo Statuto Comunale.

2. In particolare, i Consiglieri che non intervengono alle sedute del Consiglio Comunale senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Comunale, al quale si rinvia, secondo le modalità di legge.

Art. 7 – Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri, secondo le modalità previste dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, hanno diritto di:

- richiedere la convocazione del Consiglio Comunale;
- assumere iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale;
- presentare proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
- partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, prendere la parola, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno;

- essere eletti nelle Commissioni consiliari e assistere alle sedute delle Commissioni consiliari di cui non sono componenti.
2. Al fine di consentire ai Consiglieri una proficua partecipazione ai lavori, non sono convocati, ordinariamente, nella stessa giornata, più di due organismi collegiali.
 3. Ai Consiglieri comunali viene corrisposto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale.

Art. 8 – Presentazione di proposte al Consiglio Comunale

1. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione relative ad oggetti di competenza del Consiglio stesso, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge.
2. La proposta di deliberazione presentata dal Consigliere Comunale, formulata per iscritto e sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'avvio della necessaria istruttoria da parte degli Uffici competenti, dandone informazione al Sindaco.
3. La proposta di deliberazione, dopo l'istruttoria, viene trasmessa dal Segretario Comunale al Presidente del Consiglio ed al Sindaco, i quali, di concerto, ne decidono l'eventuale iscrizione all'O.d.G. del Consiglio Comunale.
4. Qualora la proposta non sia ritenuta ammissibile, sarà restituita al Consigliere.

Art. 9 – Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta, per conoscere se un fatto sia vero, se alcune informazioni siano esatte, se l'amministrazione abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.
2. All'interrogazione viene data risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.
3. In caso di mancata risposta entro 30 (trenta) giorni, l'interrogazione viene inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale a richiesta scritta dell'interrogante.
4. Qualora il Consigliere richieda risposta orale all'interrogazione, quest'ultima deve essere iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione, sempre che la data di presentazione preceda di almeno 10 (dieci) giorni la data di convocazione del Consiglio; in caso contrario il Consiglio deve essere convocato e svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione.
5. Alle interrogazioni con risposta orale risponde il Sindaco, oppure un Assessore da questi delegato, di norma all'inizio di ogni seduta ed alla presenza dell'interrogante. Nel caso in cui l'interrogante non sia presente alla seduta di Consiglio durante la quale è prevista la risposta, sarà discrezione del Sindaco rispondere o meno; tuttavia se l'interrogante ha previamente giustificato la propria assenza, la risposta all'interrogazione è rinviata alla seduta successiva.
6. La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di 10 (dieci) minuti. Il Consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o no, ma l'intervento di replica non può eccedere la durata di 10 (dieci) minuti; nel caso di più interroganti il diritto di replica spetta al primo firmatario, salvo diverso accordo tra gli stessi.
7. Nessun Consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante, salvo che il Sindaco-Presidente decida di trasformarla in interrogazione con dibattito. In quest'ultimo caso ciascun intervento non può eccedere la durata di 5 (cinque) minuti.
8. In caso di interrogazione urgente presentata durante la seduta del consiglio, qualora il Sindaco-Presidente ritenga che non vi siano le condizioni per dare immediatamente risposta, la stessa potrà essere inviata per iscritto entro 30 (trenta) giorni al Consigliere proponente o rinviata ad apposita adunanza del consiglio da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

Art. 10 – Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi della condotta dell'amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.
2. L'interpellanza è inserita all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
3. In ogni seduta devono essere trattate, secondo l'ordine di presentazione, tutte le interpellanze pervenute antecedentemente alla convocazione del Consiglio. Alla trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni non può essere dedicata più di un'ora.
4. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Sindaco-Presidente, l'interpellante può illustrarla per non più di 5 (cinque) minuti e la risposta deve essere contenuta nello stesso tempo. Sono ammesse la replica dell'interpellante e la controreplica del Sindaco-Presidente, purché ciascuna non superiore a 5 (cinque) minuti. Le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici e connessi vengono svolte contemporaneamente.
5. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto può presentare una mozione per la seduta successiva al fine di promuovere una votazione sull'oggetto della interpellanza.
6. L'assenza ingiustificata dell'interpellante comporta la decadenza dell'interpellanza. L'assenza giustificata dell'unico interpellante comporta il rinvio dell'interpellanza alla seduta successiva.

Art. 11 – Mozioni

1. La mozione è una proposta motivata, sottoscritta da uno o più Consiglieri, tendente a promuovere una deliberazione inerente materia di competenza del Consiglio comunale su fatti o problemi ai quali la comunità locale è particolarmente interessata.
2. La mozione deve essere presentata al Presidente e al Sindaco per iscritto e firmata da uno o più Consiglieri. Viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione, purché tale data preceda di almeno quindici giorni la data di convocazione del Consiglio Comunale.
3. La discussione in merito avviene di norma all'inizio della seduta del Consiglio e alla presenza del Consigliere o dei Consiglieri presentatori.
4. Sulla mozione può intervenire ciascun Consigliere, con interventi che non possono eccedere la durata di 5 (cinque) minuti.
5. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione.
6. La mozione può sempre essere ritirata.
7. Costituisce mozione di sfiducia la mozione motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 267/2000. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione e viene votata per appello nominale. In caso di approvazione da parte della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.
8. Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 12 – Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno sono provvedimenti approvati dal Consiglio con i quali esso esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale.
2. Le proposte di ordine del giorno sono presentate per iscritto almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta al Presidente del Consiglio e sono trattate in seduta pubblica.
3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta.
4. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 5 (cinque) minuti. Dopo l'eventuale discussione, si procede alla votazione per l'approvazione dell'ordine del giorno.

Art. 13 – Informazione

1. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.
2. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. Per esercitare il diritto in questione ogni Consigliere può richiedere direttamente gli atti e le informazioni al responsabile di area.
4. Il rilascio di copie di atti e documenti avviene su richiesta presentata al responsabile di area ed è esente dal pagamento dei costi.
5. Il rilascio delle copie avviene, al massimo, entro i 5 (cinque) giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
6. Il rilascio delle copie può altresì avvenire mediante inoltro all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Consigliere che le ha richieste, purché ciò non risulti troppo gravoso rispetto al semplice rilascio di copia cartacea.

Art. 14 – Composizione dei Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno o più Consiglieri. A tali effetti, i Capigruppo, da ogni gruppo designati, dichiarano al Presidente, entro 10 giorni dalla prima seduta, la rispettiva composizione.
2. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente l'eventuale mutamento del capogruppo o il passaggio di uno o più consiglieri da un gruppo ad un altro.
3. Il Presidente del Consiglio, se diverso dal Sindaco, informa quest'ultimo delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO IV - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15 – Convocazione della prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione.
2. Essa è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'eventuale elezione del Presidente del Consiglio.
3. Gli adempimenti perentori della prima seduta sono indicati dalla Legge.

Art. 16 – Sessioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria, straordinaria e urgente.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni 20 (venti) dalla domanda, inserendo all'O.D.G. le questioni richieste.
4. Il Consiglio può essere riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 17 – Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente, a mezzo di avviso scritto contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da consegnare a mano, tramite il messo comunale, al Sindaco ed ai Consiglieri secondo le modalità e la tempistica di cui ai commi successivi.
2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere, ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad

altra persona dal Consigliere stesso appositamente indicata per iscritto. La consegna della convocazione deve risultare da dichiarazione di un messo comunale.

3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato:

- in caso di sessione ordinaria: almeno **5 (cinque) giorni prima** di quello stabilito per la riunione;
- in caso di sessione straordinaria: almeno **3 (tre) giorni prima** di quello stabilito per la riunione;
- in caso di sessione straordinaria e urgente: almeno **24 ore prima** dell'ora stabilita per la riunione.

4. Nel computo del termine, si computa il giorno di consegna dell'avviso di convocazione: non si computano invece il giorno stabilito per l'adunanza, la domenica ed i festivi.

5. I Consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare una persona residente nel Comune, alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica. Fino a quando non è stata effettuata tale designazione, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione all'indirizzo di residenza del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla Legge e dal Regolamento.

6. Nel caso in cui dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere altri argomenti urgenti, occorre dare avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

7. La partecipazione del Consigliere alla seduta sana, in ogni caso, eventuali vizi di convocazione.

8. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio comunale deve essere affisso all'Albo Pretorio online e sul Sito Istituzionale del Comune(www.comune.candidoni.rc.it) nel rispetto dei termini di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 17 bis – Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale possono anche svolgersi in forma mista con la simultanea partecipazione dei consiglieri in presenza nell'aula consiliare o altra sede comunale e in videoconferenza.

2. La contestualità della partecipazione dei consiglieri in presenza e di quelli collegati in modalità remota per tutta la durata della seduta, è riportata nel verbale, evidenziando le eventuali assenze e i loro effetti sullo svolgimento dei lavori consiliari.

3. Alla convocazione della seduta di consiglio comunale nelle forme consuete a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) seguirà relativo link informativo per il collegamento alla seduta in videoconferenza da remoto in modalità sincrona e telematica per mezzo di piattaforme informatiche note.

4. Ove nella seduta convocata sono previste votazioni a scrutinio segreto i consiglieri collegati da remoto non possono partecipare alla votazione, essendo il voto personale e non delegabile e, pertanto, verrà dato atto nel relativo verbale posto all'ordine del giorno e il consigliere sarà considerato assente nel solo verbale con voto segreto. Delle eventuali votazioni previsti a scrutinio segreto sarà dato atto nell'avviso di convocazione della seduta consiliare che le prevede.

Art. 18 – Ordine del giorno delle sedute e deposito degli atti a disposizione dei Consiglieri

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Presidente, se eletto, sentito il Sindaco e secondo quanto previsto al precedente articolo. L'ordine di trattazione degli argomenti e delle proposte di deliberazione posti all'ordine del giorno può essere modificato dopo la dichiarazione di apertura della seduta su proposta di qualunque consigliere, purché ottenga il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti e votanti.

2. Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio comunale.

3. Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri mediante deposito presso l'ufficio segreteria almeno 3 (tre) giorni prima di quello stabilito per la seduta ordinaria e straordinaria, almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione se convocata

d'urgenza, salvo diversi termini di deposito appositamente previsti dalla legge per particolari tipologie di atti.

Art. 19 – Numero legale e sua verifica

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare in prima convocazione se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco; per la validità della seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno 24 ore dopo quella andata deserta, deve intervenire almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. La verifica del numero legale si svolge prima della dichiarazione di apertura della seduta con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal segretario comunale. Ogni consigliere ha il diritto di richiedere nel corso della seduta la verifica del numero legale, da svolgersi mediante ulteriore appello del segretario comunale.
4. Qualora nel corso della seduta venga a mancare il numero legale, il Presidente sospende la riunione per un tempo non superiore ad un'ora, trascorso inutilmente il quale dichiara sciolta la seduta.

Art. 20 – Seduta deserta per mancanza di numero legale e seconda convocazione

1. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una successiva adunanza eventualmente di seconda convocazione.
2. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze eventualmente già giustificate per iscritto. Ai Consiglieri intervenuti alla seduta andata deserta è riconosciuta ugualmente l'indennità di legge.
3. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede in giorno diverso ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
4. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati per la prima convocazione.
5. L'avviso per la prima convocazione può stabilire anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si rendesse necessaria. Non tenendosi la seduta di prima convocazione per mancanza di numero legale si procede ad avvisare solo i Consiglieri assenti alla prima seduta. Tale comunicazione va consegnata almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione in seconda convocazione.

Art. 21 – Partecipazione dell'Assessore esterno

1. Qualora il Sindaco abbia nominato uno o più Assessori esterni, gli stessi partecipano alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatori e diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la loro presenza in Consiglio pertanto non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza per l'esito delle votazioni.

Art. 22 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.
2. In tali casi è resa pubblica la decisione finale e non viene redatto il resoconto del dibattito.

TITOLO V – PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Art. 23 – Presidenza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Presidente, se eletto, o dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie sono esercitate per come stabilito al precedente articolo 4.
2. E' presieduta dal Sindaco la seduta del Consiglio comunale convocata per la convalida degli eletti e per

l'elezione del Presidente.

Art. 24 – Ordine delle sedute

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante la seduta e può a tal fine avvalersi della forza pubblica.

Art. 25 – Comportamento dei Consiglieri in aula

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.
3. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
4. Se il Consigliere persiste nella trasgressione il Presidente può togliergli la parola sull'argomento in discussione.
5. Nel caso che il Consigliere, nonostante i suddetti provvedimenti, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.

Art. 26 – Comportamento del pubblico

1. I cittadini che assistono nella parte riservata al pubblico devono mantenere un comportamento che non interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio, non ne influenzino le decisioni o rechi disturbo allo stesso.
2. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed al personale addetto al servizio, potrà essere ammessa - a seconda delle materie in discussione - la presenza di funzionari, dirigenti e qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio.
3. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma, il Presidente può ordinare lo sgombero dell'aula.
4. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione, o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

Art. 27 – Aggiornamento della seduta

1. A seguito dei provvedimenti di sospensione di seduta di cui ai precedenti articoli, la seduta stessa si intende aggiornata al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

TITOLO VI – SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 28 – Apertura della seduta

1. Il Presidente, dopo l'appello nominale e la verifica del numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Gli argomenti e le proposte di deliberazione posti all'ordine del giorno sono trattati secondo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione; l'ordine di trattazione può essere modificato su proposta di qualunque consigliere, purché ottenga il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti e votanti.

Art. 29 – Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'Ordine del giorno

1. Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti urgenti non aventi contenuto amministrativo.

2. Il Presidente e il Sindaco possono fare le comunicazioni su fatti e circostanze che ritengano opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'ordine del giorno.
3. Ciascun Consigliere può chiedere la parola per fare comunicazioni o interventi, di durata non superiore a 5 (cinque) minuti, su argomenti non all'ordine del giorno che non abbiano contenuto amministrativo.

Art.30 – Relazione sulle proposte

1. Le proposte inserite all'ordine del giorno sono relazionate dal Sindaco, da un membro della Giunta o da un Consigliere.
2. Conclusa la relazione introduttiva, il Presidente invita i consiglieri alla discussione. Se nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Art. 31 – Disciplina della discussione

1. I Consiglieri che desiderano parlare su un oggetto all'ordine del giorno devono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.
2. Ogni Consigliere può parlare di norma una sola volta sullo stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto o per questioni di particolare rilevanza, stabilite dal Presidente.
3. Gli interventi nella discussione sono contenuti, di norma, nel tempo di 5 (cinque) minuti.
4. In occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza il Presidente, sentiti i capigruppo, può stabilire che tali limiti di tempo vengano elevati.
5. Quando l'intervento del Consigliere è evidentemente finalizzato ad intralciare i lavori del Consiglio, il Presidente invita il Consigliere a contenere e concludere il suo intervento; qualora il Consigliere persista nel suo comportamento ostruzionistico, il Presidente toglie la parola al Consigliere.

Art. 32 – Intervento per richiamo al Regolamento o mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di Legge, dello Statuto, del presente Regolamento o dell'ordine del giorno, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.
2. In questi casi, oltre al proponente, possono parlare soltanto un Consigliere contro e uno a favore.
3. Gli interventi non possono avere una durata superiore a 3 minuti.
4. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Il Presidente può richiedere al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami con votazione per alzata di mano.

Art. 33 – Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata di non discutere un determinato oggetto posto all'ordine del giorno.
2. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata di rinvio di una discussione o di una deliberazione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni Consigliere prima dell'inizio della discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.
4. Quando sia iniziata la discussione entrambe le questioni possono essere poste, purché prima della votazione della deliberazione, chiedendone il ritiro o il rinvio ad altra riunione.
5. Il Presidente apre subito la discussione sulla questione sollevata e il Consiglio decide per alzata di mano dopo l'intervento di due soli oratori di cui uno a favore e uno contro. Parla prima l'oratore a favore della richiesta. Il discorso degli oratori non può eccedere i 5 (cinque) minuti ciascuno.
6. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, due consiglieri, di ciascuno a favore ed uno contro, e per non più di due minuti ciascuno.

Art. 34 – Fatto personale

1. Costituisce fatto personale per ciascun Consigliere l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse da parte di altro Consigliere.
2. Ciascun Consigliere, quando ritenga di essere stato leso nella propria onorabilità da altro Consigliere, ovvero quando ritenga che altro membro del Consiglio gli abbia attribuito opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate, ovvero comportamenti non tenuti, può chiedere la parola per fare comunicazioni non superiori a 5 (cinque) minuti.
3. Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola.
4. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire, esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art.35 – Emendamenti sulle proposte in discussione

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun Consigliere emendamenti che devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente, il quale ne dà lettura.
2. Dopo la chiusura della discussione, vengono messi in votazione, secondo l'ordine di presentazione, prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi.
3. Il proponente può rinunciare al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.
4. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario della proposta modificato in conformità all'emendamento.
5. La presentazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrate comporta la necessità di acquisire agli atti prima della votazione il parere di regolarità contabile da parte del responsabile dell'area economico finanziaria. Qualora le modifiche riguardino una proposta di deliberazione sulla quale è stato preventivamente acquisito il parere obbligatorio dell'organo di revisione, il Presidente sospende la seduta affinché venga celermente richiesto, anche per le vie brevi, il parere del revisore; la sospensione può essere disposta al massimo per un'ora. Per tutti gli altri emendamenti alle proposte di deliberazione presentati in corso di seduta, il Segretario comunale deve esprimere il suo parere in merito alla necessità di richiedere nuovamente il parere dei competenti responsabili di area sull'atto modificato.

Art. 36 – Interventi di soggetti non Consiglieri

1. Il Presidente, autonomamente o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i responsabili di area a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
2. Su invito del Presidente o del Sindaco, possono partecipare al Consiglio, con diritto di intervento, i rappresentanti di aziende, enti, associazioni, imprese, interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 37 – Chiusura della discussione

1. Esauriti gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlare, può essere concessa la parola ai Consiglieri solo per le dichiarazioni di voto, che non possono eccedere la durata di due minuti.
2. Dopo le dichiarazioni è data facoltà di parlare solo al Presidente e al Sindaco, dopodiché il Presidente dichiara chiusa la discussione e si procede alla votazione.
3. Durante le operazioni di voto e fino alla chiusura della votazione stessa non si può procedere alla discussione di altri atti.

Art. 38 – Sedute consiliari con ripresa audio/video e collegamento a Internet

1. Durante la trattazione degli argomenti, su decisione della maggioranza assoluta dei Consiglieri, può essere ammessa anche la registrazione audio e/o video della riunione del Consiglio, nonché la riproduzione in diretta della registrazione sul sito internet del Comune, per un tempo limitato o per tutta la durata della seduta.

2. Quando la registrazione dei lavori sia effettuata per tutta la durata della seduta, i lavori consiliari procederanno regolarmente secondo la disciplina dei precedenti articoli del presente titolo.
3. Quando invece la registrazione audio e/o video od i collegamenti ad internet siano limitati solo ad una parte degli argomenti iscritti all'O.d.G., il Presidente ed i Capigruppo concordano, prima dell'inizio della seduta, il programma della stessa e le regole da osservare.

TITOLO VII – VOTAZIONI

Art. 39 – Modalità generali delle votazioni

1. Salvi i casi in cui, per Legge o Statuto, sia necessaria una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
2. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta dei votanti si intende il numero che, raddoppiato, supera di uno il numero dei votanti.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza (c.d. "quorum strutturale"), ma non nel numero dei votanti: ne consegue che, in caso di astensione, si intende approvata la proposta di deliberazione che ha ricevuto un numero superiore di voti favorevoli rispetto ai voti contrari, salvi sempre i casi di maggioranza qualificata previsti dalla legge o dallo Statuto.
4. In caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari la proposta si intende respinta.
5. Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto da Leggi, Statuto o Regolamenti, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità si procede al ballottaggio. Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti sui due candidati che nella precedente votazione libera hanno riportato più voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità nel ballottaggio si intende eletto il più anziano d'età.
6. Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi il Presidente, anche su richiesta di un Consigliere, può procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo. In tal caso, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità, nel testo risultante dalle votazioni parziali.

Art. 40 – Astensioni obbligatorie e facoltative

1. Ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Fuori dei casi precedenti, i Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione.
3. Chi ha intenzione di astenersi dalle votazioni segrete deve dichiararlo prima che queste abbiano inizio.

Art. 41 – Votazione palese

1. Le votazioni sono di norma palesi ed hanno luogo generalmente per alzata di mano.
2. Si procede alla votazione per appello nominale su disposizione del Presidente oppure dietro esplicita richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del sì e del no; il segretario fa l'appello, annota i voti e il Presidente proclama il risultato.

Art. 42 – Votazione segreta

1. La votazione è segreta nel caso di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni o nei casi previsti dalla Legge.
2. La votazione può essere segreta su disposizione del Presidente oppure dietro esplicita richiesta di almeno 3

(tre) Consiglieri, qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.

3. Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede.

4. Lo spoglio delle schede è eseguito da scrutatori, appositamente nominati dal Presidente prima dell'apertura della discussione.

5. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

6. Quando la Legge, lo Statuto o i Regolamenti stabiliscono che fra i nominati deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza, e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Art. 43 – Esito delle votazioni

1. terminate le votazioni, il Presidente ne dichiara l'esito.

2. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

3. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera il Consiglio seduta stante. Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi per non più di 5 (cinque) minuti ciascuno.

4. Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio comunale non possono essere riproposte prima di un mese dalla loro cassazione, fatto salvo il rispetto degli adempimenti di Legge.

TITOLO VIII – SEGRETARIO

Art. 44 – Partecipazione del Segretario

1. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, o il vicesegretario, ove nominato.

2. Fermo restando quanto stabilito all'art.35, su richiesta dei Consiglieri, comunque su autorizzazione del Presidente, può intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e la legittimità degli atti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai responsabili di area.

Art. 45 – Verbale delle sedute - Contenuto e sottoscrizione

1. Il Segretario comunale cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 97, quarto comma, lett. a). Il processo verbale contiene, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali sono riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. I verbali indicano anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali si fa infine constare se le deliberazioni sono assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Non sono inserite nel verbale le dichiarazioni ingiuriose, contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume, ma si annotano nel verbale gli autori di tali dichiarazioni.

5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di proprie dichiarazioni: in tal caso l'interessato detta lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o lo presenta per iscritto.

6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto e può chiedere che al verbale della seduta siano allegati i documenti dal medesimo presentati purché del loro

contenuto sia stata data lettura nel corso della seduta.

7. Il verbale della seduta e le deliberazioni adottate sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

8. In caso di registrazione audio e/o video della seduta, nel processo verbale non vengono riportati i punti principali delle discussioni, come previsto dal comma 1, ma si fa rinvio alla registrazione. Le registrazioni vengono successivamente trascritte su supporto cartaceo, avvalendosi anche di ditte specializzate. I supporti delle registrazioni vengono custoditi, a cura del segretario comunale, in apposito ed idoneo contenitore e salvaguardati da ogni possibile manomissione.

Art. 46 – Approvazione del verbale della seduta precedente

1. Il verbale della seduta viene pubblicato all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi, di norma entro 10(dieci) giorni dallo svolgimento della riunione, ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla sua pubblicazione.

2. Il presidente invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni in merito al verbale pubblicato; sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.

3. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato all'unanimità dei presenti: se invece sono richieste rettifiche, queste, se il presidente lo ritiene necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.

6. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

7. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dello Statuto Comunale ed ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n. 267/2000 ed entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

2. Qualunque modifica del presente regolamento è valida solo se approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'Ente.

3. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.candidoni.rc.it in modo permanente e consegnato in copia a ciascun Consigliere Comunale. Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della Segreteria Comunale, a disposizione dei Cittadini, che, a richiesta, possono ottenerne copia.

4. Il presente Regolamento si intende automaticamente modificato in forza di disposizioni di Legge che dovessero sopravvenire.